

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza della guardia di finanza e degli agenti di custodia » (400)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 51, 52, 53
CERAMI (DC), relatore alla Commissione	51, 52, 53
IANNARONE (PCI)	52, 53
SIGNORI (PSI)	53

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sot-

tufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia » (400)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia ».

Prego il senatore Cerami di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

CERAMI, relatore alla Commissione. Il presente disegno di legge trae origine dal fatto che alcune disposizioni della legge di avanzamento delle tre Forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vietavano che l'ufficiale sottoposto a procedimento penale fosse valutato per l'avanzamento, e che la legge 30 gennaio 1974, numero 12, ha modificato tali disposizioni nel senso che l'impedimento si limita ai soli impu-

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

tati per delitto non colposo; la stessa norma non si riteneva necessaria per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, regolamentati da disposizioni particolari.

Con il provvedimento si tende oggi ad estendere la norma suddetta ai sottufficiali, graduati e militari delle tre Forze armate, nonché della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e agli agenti di custodia, stabilendo anche per loro la limitazione della sospensione dell'avanzamento ai soli casi di imputazione per delitto non colposo.

L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 59 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente il « Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina ». L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744: « Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia Aeronautica ». L'articolo 3 sostituisce il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente « Sospensione o esclusione dal conferimento del grado o della promozione »; l'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente « Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; ed infine l'articolo 5 sostituisce l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088: « Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ». L'ultimo articolo del disegno di legge, cioè l'articolo 6, stabilisce che le disposizioni della legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Naturalmente le suddette modifiche delle leggi citate sono nel senso di cui dicevo prima, cioè tendono ad affermare che non può essere valutato per l'avanzamento solo chi sia imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo.

Ciò considerato, chiedo alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di leg-

ge, che pone fine all'attuale situazione di sperequazione a danno dei sottufficiali in questione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

I A N N A R O N E . Condividiamo lo spirito che ha informato i principi del disegno di legge, il quale in effetti non fa altro che estendere i benefici della legge del 1974 ai sottufficiali; ed è il caso di dire: « meglio tardi che mai!

Come i colleghi ricordano, però durante l'esame del disegno di legge in sede referente, d'accordo con tutti i Gruppi politici presentammo degli emendamenti, ritenendo restrittivo il principio per il quale i sottufficiali e i graduati appartenenti al Corpo di polizia debbono subire, durante il periodo di aspettativa dipendente da cause di servizio, un rallentamento nella loro carriera per quanto riguarda i processi di avanzamento, così come previsto dal disegno di legge; e ciò anche in coordinamento con la legge 3 febbraio 1938, n. 744. Naturalmente ci rendiamo conto del fatto che il coordinamento con leggi precedenti non è facile; riteniamo però opportuno porre con chiarezza il principio che il militare o il sottufficiale appartenente alle forze di polizia il quale si trovi in aspettativa per cause dipendenti dal servizio — e mi sembra che i tempi diano ragione a questa preoccupazione — sia posto in condizione di non essere penalizzato e di non subire ritardi nell'avanzamento.

Quindi noi, là dove il disegno di legge parla di aspettativa, riterremo opportuno specificare con appositi emendamenti ai singoli articoli che l'impedimento alla valutazione ai fini dell'avanzamento o alla promozione riguarda semplicemente i casi di aspettativa per cause non dipendenti dal servizio ritenendo che per i casi di aspettativa per cause di servizio il dipendente non debba essere penalizzato subendo ritardi nell'avanzamento.

Confidiamo pertanto nell'accoglimento degli emendamenti.

C E R A M I , *relatore alla Commissione*. Durante l'esame del disegno di legge in sede

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

referente io avevo avanzato alcune perplessità, che ancora permangono nella mia mente. Esiste, oltre gli aspetti di merito, anche una questione d'impostazione. Io accennai all'esigenza di una normativa unica, che riguardasse tanto gli ufficiali delle tre forze armate, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza quanto gli ufficiali ed i graduati; altrimenti ci troveremmo (così come ci siamo trovati con la legge del 1974 a considerare solo gli ufficiali per quanto riguardava la specificazione del delitto non colposo) a considerare questa volta solo i sottufficiali, escludendo gli ufficiali, per i quali sarebbe allora necessario un successivo provvedimento.

Per tali motivi, pur non essendo contrario in linea di principio agli emendamenti, salvo a valutarne meglio il merito, lascio alla Commissione il giudizio sull'opportunità o meno di ritardare ancora l'approvazione del provvedimento per estenderlo ai sottufficiali in aspettativa.

P R E S I D E N T E . Potremmo anche elaborare una norma la quale colmasse le lacune della legge precedente e del presente provvedimento, cioè un articolo aggiuntivo che si riferisse sia alle aspettative degli ufficiali sia a quelle dei sottufficiali, modificando naturalmente anche il titolo del disegno di legge. Tuttavia occorre preliminarmente che sia chiaro se si può procedere a valutazione, in caso di inidoneità anche per causa di servizio, essendo l'idoneità del militare elemento imprescindibile del giudizio per l'avanzamento.

Si potrebbe comunque rinviare la discussione del disegno di legge in attesa di approfondire il merito e formulare eventualmente un emendamento consistente in un solo articolo aggiuntivo.

C E R A M I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

I A N N A R O N E . Per quanto riguarda eventuali preoccupazioni di onere finanziario, è superfluo dire che non hanno assolutamente motivo di essere, in quanto le modi-

fiche non comporterebbero in alcun modo maggiori spese.

C E R A M I , *relatore alla Commissione.* Veramente non so se chi va in aspettativa può percepire l'intero assegno mensile.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, il rinvio della discussione ci consentirà anche di esaminare la questione finanziaria.

S I G N O R I . Mi sembra che la proposta ora avanzata sia accettabile. D'altra parte — se ne parlò anche in una precedente riunione — non può sorgere il problema di un leggero ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Se ci fosse la volontà di arrivare alla sua approvazione in tempi brevi — sarà questione di rinviare di una settimana — questo ci eviterebbe di ricorrere ad un nuovo provvedimento per sanare una ingiustizia che già oggi, in sede di esame di questo disegno di legge, noi riconosciamo. Già oggi infatti siamo tutti consapevoli che approvando il disegno di legge in titolo nel testo attuale si va a sancire una ingiustizia a danno dei sottufficiali e — sono d'accordo su questo — anche degli ufficiali, usando due pesi e due misure. Così, mentre si sta procedendo all'approvazione di un provvedimento, già si avverte la necessità di doverne presentare in seguito un altro che lo integri; il che non farebbe altro che confermare il vecchio sistema di legiferare attraverso piccoli provvedimenti frantumati e non in modo organico e definitivo.

Mi dichiaro quindi d'accordo con l'onorevole Presidente per un breve rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,05.